

Stop al Delfinario di Rimini dove lavorava Gessica Notaro: il Comune, 'abusi su aree troppo rilevanti'

Attualità - 01 agosto 2017 - 13:47



Il Delfinario di Rimini potrebbe non riaprire perché, secondo il Comune, ha eseguito lavori con permessi ormai scaduti e quindi abusivi. Lo riporta il Resto del Carlino che cita Massimo Gabellini, direttore della struttura, nata nel 1968 e ammodernata varie volte con permessi provvisori dell'Amministrazione. Il Delfinario per l'estate 2017 non aprirà: probabilmente una chiusura definitiva, perché anche il Demanio potrebbe non rinnovare i permessi. La struttura ha 7 dipendenti e ospita leoni marini e non più i delfini. Proprio con i leoni marini ha lavorato anche Gessica Notaro, la giovane riminese sfregiata con l'acido.

Nel dettaglio il Comune di Rimini precisa in una nota:

l'istanza per l'apertura della struttura denominata Acquario, presentata dal concessionario privato ma di proprietà statale, è pervenuta agli uffici in data 16 maggio 2017 non completa della documentazione e delle dichiarazioni necessarie;

successivamente sono stati chiesti gli atti integrativi per poter procedere con l'istruttoria, atti pervenuti solamente in data 26 giugno;

il 28 giugno è stata convocata la conferenza di servizi (CDS) finalizzata all'acquisizione di tutti i pareri necessari al rilascio dell'autorizzazione;

nella prima seduta di CDS del 13 luglio, la società ha chiesto una settimana di tempo per predisporre una relazione asseverata corredata dallo stato di fatto attuale e dalla rappresentazione grafica dettagliata dello schema fognario (rete fognaria interna e recapiti

fognari), al fine del rilascio del parere sotto il profilo ambientale;

nelle successive sedute del 21 e del 31 luglio, a seguito di relazioni tecniche eseguite dal Settore Edilizia e dall'Ufficio del Paesaggio, sono emerse diverse difformità edilizie e paesaggistiche riguardanti la struttura;

nonostante la normativa di riferimento sia chiara ed inequivocabile nello stabilire che “il legittimo esercizio di un’attività commerciale deve essere ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l’intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere”, l’Amministrazione ha ritenuto che nel caso in esame si rendesse comunque necessario verificare se l’attività economica potesse essere esercitata utilizzando locali della struttura riconosciuti conformi, limitando la sanzione alle sole parti dell’immobile non autorizzate sotto il profilo edilizio e paesaggistico, contemperando l’interesse pubblico alla repressione degli abusi con l’interesse privato sotteso all’esplicazione di un’attività imprenditoriale. Ciò pur valutando con attenzione il fatto che trattandosi di luogo destinato all’accoglimento del pubblico (c.d. locale di pubblico spettacolo) devono essere applicate ed osservate anche le norme specifiche dettate per salvaguardare la sicurezza e l’incolumità delle persone verificate dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

Rilievato che gli abusi e le difformità accertati riguardano spazi e locali inerenti i servizi igienici per il pubblico, le rampe per l’accesso delle persone diversamente abili utilizzate anche come vie di esodo, vani di controllo impianto di clorazione, locali pompe; in particolare, le rampe di accesso alla vasca spettacoli del piano primo (utilizzate anche come vie di esodo) e la rampa per i diversamente abili sono state oggetto di valutazione da parte della Commissione di Vigilanza ed indispensabili ai fini della sicurezza, così come i servizi igienici per il pubblico; si è ritenuto che la non utilizzabilità a causa degli abusi edilizi di parti della struttura così rilevanti, indispensabili ed essenziali per l’esercizio dell’attività in maniera legittima e regolare, non abbia permesso di valutare positivamente il rilascio dell’autorizzazione.

Pertanto, la Conferenza di Servizi si è conclusa negativamente.

Si procederà con l’adozione della determinazione conclusiva di conferenza di Servizi e, trascorsi 10 giorni per la presentazione di eventuali memorie, con l’adozione del provvedimento di rigetto.